



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0007940/SCL del 29/05/2015

USB Pubblico Impiego

Segreteria nazionale

scuola@usb.it

fax 06/7628233

**Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca**

Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali

fax 06/58492716

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica

fax 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati

fax 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

fax 06/67793543-68997064

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC/MAIL

Sett : SCL

Pos. 1003/15

Con riferimento allo sciopero nazionale breve delle attività funzionali all'insegnamento, comprese le attività di scrutinio finale, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, proclamato in data 18 maggio 2015 (atto pervenuto in pari data), da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USB Pubblico Impiego, con data a partire, secondo l'articolazione regionale prevista ad oggi dall'Amministrazione: 8 giugno: Emilia Romagna e Molise; 9 giugno: Lazio e Lombardia; 10 giugno: Puglia, Sicilia e Trentino; 11 giugno: Campania - Liguria - Marche - Sardegna - Toscana - Umbria - Veneto; 12 giugno: Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta; 17 giugno 2015: Alto Adige;

preso atto delle precisazioni trasmesse con nota sindacale del 29 maggio 2015;

IL COMMISSARIO

Prof. Avv. Pietro Boria, delegato per il settore, in via d'urgenza;

CONSIDERATO

che la proclamazione indica una diversa e più ampia estensione temporale delle modalità di effettuazione dello sciopero degli scrutini e di tutte le attività connesse rispetto allo sciopero proclamato, in data 14 maggio 2015, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale UNICOBAS, a partire dal primo giorno successivo al termine delle lezioni secondo i calendari regionali, e precisamente per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli Istituti per l'effettuazione degli scrutini;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al soggetto sindacale in indirizzo che, **allo stato**, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **"eccessiva durata dell'azione di sciopero"**, ai sensi dell'art 3, comma c), dell'Accordo nazionale per il Comparto Scuola del 3 marzo 1999 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999 pubblicata in G.U. il 9 giugno 1999, n. 109), secondo il quale *"ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi"*.
- **"mancato rispetto della regola dell'intervallo"**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, punto 3, comma c), del citato Accordo, secondo il quale *"tra un'azione (di sciopero) e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni"*.

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e alla disciplina di settore, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USB Pubblico Impiego, al Ministero dell'Istruzione, Università

e Ricerca, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.


IL COMMISSARIO
Prof. Avv. Pietro Boria



Sciopero durante gli scrutini

Ulteriori faq della UIL Scuola.

Nella nostra scuola il giorno 11 GIUGNO c'è lezione il mattino.

Poi il pomeriggio alle 14.00 cominciano gli scrutini delle classi 5 secondo il seguente calendario:

14.00 5A

15.00 5B

16.00 5C

17.00 5D

Poi si continua

18.00 1A

19.00 2A

20.00 3A

QUESITO 1

Se io ho fatto lezione il mattino, poi partecipo allo scrutinio di una o più classi quinte (obbligatori) POTRO' POI FARE SCIOPERO NELLA PRIMA DELLE MIE CLASSI SUCCESSIVE ALLE QUINTE? ES. 2A ALLE 19.00?

R:

Si se rientrano nei primi 2 giorni previsti dal calendario della scuola.

QUESITO 2

Il giorno successivo (Venerdì 12 giugno) dovrò partecipare a diversi scrutini. Se ho già scioperato il giorno 11 giugno (es. 2A alle 19.00) potrò, ad esempio scioperare, Venerdì 12 giugno alle ore 10.00 (terzo scrutinio della giornata, ma mio primo scrutinio della giornata)?

R:

Si. Ovviamente con doppia trattenuta.

QUESITO 3

Si può scioperare solo nei primi 2 giorni del calendario degli scrutini, oppure nei primi due giorni consecutivi degli scrutini che mi toccano?

Per essere più chiaro: nella ns. scuola gli scrutini sono programmati per i giorni 11-12-13 giugno: gli scioperi si potranno effettuare solo nei giorni 11 e 12 giugno (no il 13)? Oppure, se un insegnante si trovasse nella seguente situazione:

11/6 scrutinio classe 5

12/6 1° suo scrutinio ore 10.00: sciopera. OK?

13/6 1° suo scrutinio ore 11.00: può scioperare? (Io penso di no, che il giorno 13 non si possa scioperare)

R:

*Si può scioperare solo nei primi 2 giorni previsti dal calendario della scuola.
Non va calcolato il giorno in cui ci sono solo scrutini di classi terminali.*

QUESITO 4

Un collega che presta servizio in 2 scuole si trova in questa situazione: giorni 8 e 9 giugno scrutini nella scuola "Alfa"; giorni 11 e 12 giugno scrutini nella scuola "Beta":

Può fare sciopero il giorno 8 e 9 (ammesso che siano i primi 2 giorni) nella scuola "Alfa"?

E poi potrebbe fare sciopero anche nella scuola "Beta" i giorni 11 e 12 giugno?

Oppure: non sciopera nei giorni 8 e 9 nella scuola "Alfa" e poi può scioperare i giorni 11 e 12 nella scuola "Beta"?

R:

Si se 11 e 12 sono i primi 2 giorni previsti dal calendario della scuola "Beta".



FLC CGIL
federazione
lavoratori
e conoscenza

www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**

www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



UILSCUOLA

www.uilscuola.it
e-mail: segreteria nazionale@uilscuola.it



**SNALS
confsal**

www.snals.it
e-mail: info@snals.it



GILDA UNAMS

www.gilda-unams.it
e-mail: organizzazione@gilda-unams.it

Indicazioni operative | per quanto riguarda l'adesione allo sciopero proclamato da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA per due giornate consecutive in concomitanza con l'effettuazione degli scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola

FAQ

1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell'ambito della stessa giornata?

Si perché lo sciopero indetto è di un'ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c'è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell'intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di "tutti gli scrutini" (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d'accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.

2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?

Si! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.

Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c'è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l'inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?

No. l'adesione allo sciopero di un'ora da parte del docente comporta la presa d'atto da parte del dirigente circa l'impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un'ora. **Va comunque rinviato.**

4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?

Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi, quand'anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc...), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo **secondo** caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).

5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti?

La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all'inizio dell'anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
tel. 06 585480
fax 06 58548434

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma
tel. 06 583111
fax 06 5881713

UIL SCUOLA
Via Marino Laziale, 44
00179 Roma
tel. 06 7846941
fax 06 7842858

SNALS CONFAL
Via Leopoldo Serra, 5
00153 Roma
tel. 06 588931
fax 06 5897251

GILDA UNAMS
Via Salaria, 44
00198 Roma
tel. 06 8845005
fax 06 84082071



FLC CGIL
federazione
lavoratori
conoscenza

www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**

www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



UILSCUOLA

www.uilscuola.it
e-mail: segreteria nazionale@uilscuola.it



**SNALS
confsal**

www.snals.it
e-mail: info@snals.it



GILDA UNAMS

www.gilda-unams.it
e-mail: organizzazione@gilda-unams.it

contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano indicati "gli impegni" previsti (ad es. quanti colleghi docenti, quanti consigli di classe, ecc...) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell'art. 28), tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l'obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti, le organizzazioni sindacali, la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS.

6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?

Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto "per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola", con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini "esclusivamente" delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

D. Nella mia scuola, un istituto comprensivo del primo ciclo, il calendario predisposto per gli scrutini finali prevede che nei primi due giorni si debbono effettuare tutti gli scrutini della scuola media e nei due giorni successivi quelli della scuola primaria. In questo caso potranno scioperare solo i docenti della media oppure anche quelli della scuola primaria?

R. Scioperano entrambi. Infatti nel caso in cui nella scuola siano previsti calendari specifici e distinti in giorni diversi per i diversi gradi di scuola presenti, ai fini dell'individuazione delle due giornate consecutive di sciopero fa testo il calendario distinto di ciascun grado di scuola diversa. Quindi, nel caso specifico, potranno scioperare per due giornate sia i docenti della media nelle prime due giornate del loro calendario, che della primaria nei primi due giorni della primaria. Ovviamente, per la scuola media, vanno garantiti gli scrutini delle classi terze che faranno esami conclusivi del ciclo scolastico. Infine, nel caso in cui tra il primo ed il secondo giorno di calendario ci sia in mezzo un giorno festivo, o la domenica, lo sciopero riguarderà le "prime due giornate utili" e quindi non si considera il giorno festivo. Lo stesso principio vale per i poli scolastici laddove siano presenti più tipologie di scuole (es. liceo scientifico, istituto professionale, ecc.) con diversi calendari. Quindi anche in questo caso i diversi calendari incidono sui primi due giorni di ciascuno.

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
tel. 06 585480
fax 06 58548434

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma
tel. 06 583111
fax 06 5881713

UIL SCUOLA
Via Marino Laziale, 44
00179 Roma
tel. 06 7846941
fax 06 7842858

SNALS CONFSAI
Via Leopoldo Serra, 5
00153 Roma
tel. 06 588931
fax 06 5897251

GILDA UNAMS
Via Salaria, 44
00198 Roma
tel. 06 8845005
fax 06 84082071